

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1316-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 7 giugno 1961

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1963 (V. Stampato n. 3079)

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 1963*

Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico, delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

Articolo unico.

All'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« 1) gli enti che organizzano esclusivamente Fiere campionarie non aventi scopi di lucro e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando risulti dagli statuti che alla loro fondazione hanno partecipato almeno tre degli enti pubblici esenti dall'imposta di cui alla precedente lettera c) ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione

Articolo unico.

Agli effetti dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intendono compresi fra le aziende di cui a detto articolo gli enti fieristici costituiti interamente dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e relativi consorzi in quanto gestiscano i servizi fieristici nell'ambito locale, di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e svolgendo attività esclusivamente di interesse pubblico.

Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente comma.